

Minori tra Informazione e Informativa*

Cettina Marcellino ¹

¹ Università di Catania (Italia)

Abstract: Il presente lavoro si propone di volgere uno sguardo critico ai sistemi di accessibilità, fruibilità e limitazioni dell'informazione, distinguendo l'ipotesi in cui il soggetto minore di età è soggetto attivo dell'informazione e quelle in cui è soggetto passivo e dunque vulnerabile recettore di informazioni plurivariegate ed incondizionate. In questa indagine rivestirà un momento di riflessione l'evoluzione tecnologica, il suo impatto sulla diffusione incontrollata dell'informazione, nonché l'analisi dei risvolti culturali e psicologici che tali innovazioni arrecano nel costrutto della personalità del minore di età e nella formazione del medesimo. Con un punto di raccordo importante, si analizzerà il nuovo riconoscimento centrico del minore di età, offrendo spunti di riflessione sulle soluzioni normative.

Parole chiave: Diritto, Informazione, Tutela, Minori, Intelligenza Artificiale.

1 Premessa

Il presente lavoro si propone di volgere uno sguardo critico ai sistemi di accessibilità, fruibilità e limitazioni dell'informazione, distinguendo l'ipotesi in cui il soggetto minore di età è soggetto attivo dell'informazione e quelle in cui è soggetto passivo e dunque vulnerabile recettore di informazioni plurivariegate ed incondizionate.

In questa indagine rivestirà un momento di riflessione l'evoluzione tecnologica, il suo impatto sulla diffusione incontrollata dell'informazione, nonché l'analisi dei risvolti culturali e psicologici che tali innovazioni arrecano nel costrutto della personalità del minore di età e nella formazione del medesimo.

Con un punto di raccordo importante, si analizzerà il nuovo riconoscimento centrico del minore di età, offrendo spunti di riflessione sulle soluzioni normative.

2 Il diritto fondamentale del minorenne all'informazione tra disciplina statale e sovranazionale.

È diritto fondamentale di ciascun bambino accedere ad una informazione sicura, chiara e rispettosa e che promuova l'educazione, lo sviluppo e il benessere sociale, spirituale e morale del medesimo.

✉ cettina.marcellino@pec.ordineavvocaticatania.it (Cettina Marcellino);

📧 (Cettina Marcellino);

*I risultati di questo articolo sono stati presentati al Convegno interuniversitario "L'informazione e il diritto", 29-30-31 maggio 2024, Università Federico II, Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Napoli. Comitato scientifico: Prof. Francesco Romeo (Uni Federico II Napoli), Prof.ssa Vania Maffeo (Uni Federico II Napoli), Prof.ssa Roberta Montinaro (Università degli Studi L'Orientale di Napoli), Prof. Roberto Carleo (UNI Parthenope); Prof. Agostino De Caro (Uni Molise), Prof. Giuseppe Di Chiara (Uni Palermo), Prof.ssa Lucilla Gatt (Uni Suor Orsola Benincasa), Prof. Mariano Menna (Uni Campania).

Ne consegue che è obbligo per ciascuno Stato civile assicurare la possibilità per il minore d'età di essere adeguatamente informato; al contempo, si riconosce al medesimo un'autonomia che è tutta della modernità, vale a dire il diritto di ricercare, in modo sicuro, le informazioni necessarie all'autonomo formarsi dei propri convincimenti.

L'accesso all'informazione è dunque diritto prodromico al pieno e consapevole successivo esercizio del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni. Senza l'accesso ad un'informazione completa ed accurata non vi può essere un'effettiva *libertà* di espressione, dove *libertà* è sviluppo di autonoma consapevolezza e formazione della personalità.

La *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, è tra i primi e più importanti strumenti giuridici a livello internazionale a postulare il diritto di accesso all'informazione¹. All'uopo, doveroso il richiamo all'art. 17².

Dal testo della *Convenzione* ricaviamo un duplice precetto: da una parte, ogni fanciullo deve avere l'opportunità di accedere ad un'informazione adatta alla propria età e al proprio sviluppo, tenendo in debito conto le minoranze linguistiche, culturali e religiose, al fine di assicurare un'offerta informativa inclusiva e non discriminatoria; dall'altra, è compito precipuo (e *doveroso* impegno) per ciascuno Stato assicurare l'accesso tramite contenuti di utilità sociale e culturale idonei e consapevolmente orientati allo sviluppo del minore di età ed al perseguimento del *best interest child*, nonché vigilare su tali medesimi contenuti, sulle modalità di divulgazione, non editando e sanzionando contenuti informativi potenzialmente nocivi, elaborando strumenti normativi efficaci e politiche integrate.

Nell'opera di protezione dello Stato verso i fanciulli vi è insita una pseudo limitazione alla libertà dell'informazione: vale a dire che il rischio – anche potenziale – che il minore venga esposto a contenuti informativi inadeguati, legittima lo Stato a porre dei limiti alla libertà di espressione e di informazione.

È l'azione legislativa del *contemperare* diritti fondamentali, rammentando che tale operazione di equilibrio normativo non può rispondere a parametri soggettivi o culturalmente e/o storicamente orientati, non ammessa dalla legge *generale e neutrale*. Un primo punto di attrito filosofico - giuridico consiste proprio in tale difficile compito: individuare il giusto bilanciamento tra il dovere di salvaguardia e di protezione del minore e il suo diritto di autodeterminarsi e di esprimersi liberamente. Ciò è alla base di una corretta applicazione del diritto di accesso alle informazioni senza che si realizzi un'inaccettabile lesione di altri diritti fondamentali.

Le necessità di tutela che emergono dalla diffusione incondizionata dell'informazione, che è ora universalmente fruibile, sono di così ampio respiro da porre quotidianamente in difficoltà lo Stato e le sue istituzioni.

La diffusione è incontrollata ed incontrollabile, sfugge alle strutturate e condivise regole di accesso, le devia e le scardina in così molteplici modi, sempre nuovi ed imprevedibili, da rendere di fatto impossibile la corretta applicazione dell'impianto di tutela promosso dalla *Convenzione*. Le sfide dell'attualità pongono in crisi la medesima dimensione statale nella sua matrice più classica, greca e latina, dalla democrazia al costituzionalismo.

Il *filosofico caos* tecnologico, preponderante ed assorbente le regole di tutela, compie assai spesso una ripetuta violazione degli *standards* di tutela in favore dei soggetti vulnerabili. Si rischia la *deriva* dei diritti per

1. *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione del 20 novembre 1989, n. 44/25 «www.garanteinfanzia.org/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza»

2. L'art. 17 così dispone: “*Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali; c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario; e) Favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che possano nuocere al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18*”.

le difficoltà connesse alla diffusione dell'informazione deforme, indeterminata ed inarrestabile, moltiplicata all'inverosimile e non suscettibile di *oblio*, alterandosi il processo formativo e comunicativo ad essa affidato così come noto ai detentori del *logos* classico.

Ne consegue che è rimesso allo Stato prevedere una disciplina di tutela ponendo in essere strumenti idonei a *sbarrare* la trasmissione dei dati sensibili dei minori e la inadeguata informazione passiva ed attiva.

È opportuno rilevare che già qui emerge la fallacia della tutela; i limiti sono spesso arginati ed elusi con sistemi neppure tanto sofisticati e rimessi alla disponibilità dei più, ivi incluso il minore di età avvezzo all'utilizzo dei sistemi tecnologici sin dalla più tenera età e spesso in grado di realizzare operazioni che neppure i responsabili della genitorialità riescono ad eseguire e riconoscere.

Il web, *the net*, e i social media sono ormai diventati parte integrante, se non addirittura *sostitutiva* delle altre forme di interazione umana, con esiti spesso deformanti. Conoscenza e formazione passano dal web e si cede il passo alla vita virtuale assai più che a quella reale, con conseguenze sulla psiche e sulla costruzione della personalità del minore, e sulle sue *connessioni* sociali, spesso preoccupanti, ingenerando distorte consapevolezze e scale di valori. Si pensi, per esempio, all'impatto delle *fake news* sulla corretta informazione e sulla creazione di una coscienza critica, morale e politica, soprattutto negli adolescenti, nel pieno della loro formazione psicologica, culturale e sociale. Ma si pensi anche al fenomeno del *dark web* e alla caduta nei giochi interattivi spesso persino mortali, che sovvertono la tradizionale scala di valori dove il dono della vita e dell'integrità fisica è pericolosamente discendente.

Ciò nonostante, non è possibile affrontare seriamente il *thema* senza riconoscere anche la validità positiva dell'interazione del minore attraverso il mondo *online*, che costituisce comunque un'esperienza quotidiana di risorse, di apprendimento, creatività e partecipazione oltre i limiti territoriali, culturali e linguistici.

La riflessione appena operata funge da preambolo nella riflessione giuridica mondiale⁴.

Il rapporto annuale CRC⁵ resta uno strumento di monitoraggio assai importante per verificare le risposte statali ai sempre maggiori rischi evolutivi tecnologici, ai quali vengono affiancate statistiche e percentuali d'impatto, nonché attingendo alle percentuali su territorio nazionale di casistiche di cronaca e giudiziarie.

Vale poi la pena rammentare che già nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sui diritti dei minori, del 24 marzo 2021, COM/2021/142 final⁶, uno degli obiettivi programmatici di intervento riguardava

4. *General Comment n. 25 del 2 marzo 2021, Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, CRC/C/GC/25*; «www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation» che senza negare la validità del mondo digitale come potenziale strumento di realizzazione dell'intera gamma dei diritti civili, politici, culturali, economici e sociali dei minori, ne richiama anche i rischi per l'accesso ad una informazione corretta e sicura.

5. Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da elementi appartenenti al Terzo Settore che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Costituito nel dicembre 2000, ha l'obiettivo prioritario di preparare il Rapporto annuale sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Da allora il network redige regolarmente Rapporti di aggiornamento, predisponendo “raccomandazioni” per i Governi volte ad una corretta attuazione della Convenzione da parte dei paesi firmatari. La finalità del Gruppo CRC è ottenere una maggiore ed effettiva applicazione in Italia della CRC e dei suoi Protocolli Opzionali. Il mandato è garantire un sistema di monitoraggio indipendente, permanente, condiviso ed aggiornato sull'applicazione della CRC e dei suoi Protocolli Opzionali e realizzare eventuali e connesse azioni di advocacy. Più dettagliatamente, per monitoraggio si intende “l'esame e l'analisi della prassi, delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e della legislazione in vigore o in corso di attuazione, a livello nazionale e locale, al fine di verificarne la congruità con i principi espressi dalla CRC e in particolare con le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU”; per azioni di advocacy si intendono attività di confronto con le Istituzioni e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che vengono realizzate dal Gruppo CRC nei casi in cui dal monitoraggio compiuto si rilevi la divergenza o il contrasto tra le prassi, le politiche per l'infanzia e la legislazione in vigore o in corso di attuazione, a livello nazionale e locale, con i diritti enunciati dalla CRC e con le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU. Cfr. «www.gruppocrc.net/tipo-documento/publicazioni/» e il 13° Rapporto CRC cui stesura ha partecipato pure la scrivente: «www.gruppocrc.net/wp-content/uploads/2024/01/13%C2%B0-Rapporto-CRC-VERSIONE-DEFINITIVA-3.pdf»

6. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sui diritti dei minori, 24 marzo 2021, COM/2021/142 final; «www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142»

proprio la lotta alla disinformazione e la tutela dei diritti dei minori nella società digitale. La Comunicazione e i suoi contenuti si sono reiterati annualmente, sino ai più vicini giorni.

Con diverso approccio va poi valutata e scissa l'informazione falsa da quella violenta. Non possono ottenere metodi di intervento paritari le mere *fake news* e le informazioni e divulgazioni di violenza. Le guerre si combattono anche sulla rete, con attacchi hacker di sistemi ministeriali, raccolta dati, sistemi statistici e conseguente furto di intere *banche*, per poi perseguire e raggiungere i soggetti più interessanti, vulnerabili, da addestrare, condizionare, manipolare, ricattare⁸.

Alcuni giochi interattivi, è noto, sono realizzati al fine di adescare minori da addestrare a logiche di guerra, di violenza politica e/o religiosa⁹ – molti i casi di addestramento online di *kamikaze* europeo infradodicesimo¹⁰.

L'intervento di tutela opererà qui sull'in-formazione primaria, che è formazione alla prevenzione nelle cadute della rete. La coscienza empirica e formata si protegge dall'adescamento violento.

Pure, la violenza è costituita da immagini. È il caso dell'informazione fornita in fasce protette, apparentemente già monitorata e per questo ritenuta legittima: si pensi alla guerra in atto e alle immagini dissacranti del conflitto e violative dei più basilari diritti umani. Immagini di sangue e di corpi smembrati, trasmesse in fasce orarie di libero accesso, che permeano la mente dei minorenni con il discutibile scopo di perseguire una logica del terrore, impressionistica, come deterrente dell'instillarsi della cultura violenta; vale a dire che si tenta di arginare la violenza futura con tecniche di traumi indiretti, immagini che creano cicatrici di memoria sulla coscienza, spesso non adeguatamente valutate nel loro impatto e con ampia sedimentazione sulle menti non ancora formate¹¹. Una forma assai discutibile di lotta alla violenza con una forma ancora più sottile di violenza, quella del messaggio subliminale, psicologico, manipolatorio. Violenza vs violenza. Anche su tale *modus* di concedere la notizia occorre intervenire.

Le finalità perseguite sono oggi dedicate alla previsione di un terreno nel quale i minori possano utilizzare in modo sicuro le risorse digitali e sfruttarne le opportunità positive per una piena e corretta informazione

8. Il 5 e 6 febbraio 2007 si è tenuta a Parigi la Conferenza “*Liberiamo i bambini dalla guerra*”, organizzata da UNICEF e dal governo francese, con l'obiettivo di fronteggiare l'utilizzo dei bambini soldato e rafforzare la volontà politica della comunità internazionale, necessaria a contrastare il loro coinvolgimento nelle ostilità. Hanno aderito alla conferenza i Paesi dell'Unione Europea, il Giappone, il Canada, e alcuni Paesi di Africa, Asia e America Latina. Per la prima volta, si sono riuniti insieme tutti i soggetti impegnati nella lotta contro l'uso dei bambini soldato: i rappresentanti dei Paesi toccati dal fenomeno, i rappresentanti dei Paesi finanziatori dei progetti di DDR e i rappresentanti delle Organizzazioni Governative e Non Governative impegnate sul campo. La Conferenza di Parigi si è tenuta dopo 10 anni dall'adozione dei “Principi di Città del Capo”, un primo codice di riferimento elaborato da UNICEF e altre organizzazioni umanitarie per la protezione e il recupero dei bambini soldato. “*I Principi e le Buone Pratiche per la prevenzione del reclutamento dei bambini nelle forze armate e per la smobilitazione e la reintegrazione dei bambini soldato in Africa*” vennero proposti il 30 Aprile 1997 a Cape Town, Sud Africa, dal Gruppo di Lavoro sulla Convenzione dei diritti dell'infanzia (formato da UNICEF e da altre ONG). Questo documento propone strategie per la prevenzione del reclutamento dei minori di 18 anni e raccomanda alcune azioni che devono essere prese dai governi nei paesi colpiti dal fenomeno. Il testo originale è reperibile sul sito [www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles\(1\).pdf](http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf) [30/05/2007].
9. “*Nessuno nasce violento. Nessun bambino in Africa, America Latina e Asia vuole far parte della guerra. Queste sono situazioni in cui i bambini sono forzati a prenderne parte e, nel corso del tempo, poiché sono traumatizzati e costantemente drogati, questo diventa abituale. L'unica realtà che conoscono. È tanto facile far diventare soldato un bambino, quanto è difficile fargli riacquistare l'umanità perduta. Ma è possibile.*” Ishmael Beah (ex-bambino soldato della Sierra Leone)
10. Cfr. Unicef, *I bambini della guerra*, Roma 2000; cfr. Amnesty International, *Bambini da salvare*, Roma, Rapporto novembre 2002.
11. Ex multis, fece molto scalpore il caso dell'episodio della serie 9-1-1 intitolato *Luna Piena*, andato in onda su Rai 2 il 07/01/2022, alle ore 19,40, in piena fascia protetta per i minori. Un episodio verso il quale hanno presentato un formale esposto al Comitato di Applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori Carlo Giovanardi e Luisa Santolini, a suo tempo rispettivamente Responsabile governativo delle politiche familiari e Presidente del Forum delle Famiglie, sottolineando come scene e dialoghi fossero “in assoluto contrasto con le disposizioni del Codice”. Sul punto possono rivestire importanza i dati statistici raccolti dall'Unicef secondo cui in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% ad immagini cruente e violente. In ricorrenza del *Safer Internet Day* del 2024, l'Unicef Italia ha lanciato l'edizione italiana dell'indagine *L'esposizione dei bambini e degli adolescenti a messaggi di odio e immagini violente online* realizzato dall'Unicef Global Office of Research and Foresight, basato su analisi svolte su 31.790 bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 16 anni di 36 Paesi (anche l'Italia) che hanno partecipato a uno dei sondaggi *Disrupting Harm*, EU Kids Online o Global Kids Online tra il 2016 e il 2021; cfr. il rapporto su «www.unicef.it/media/l-esposizione-dei-bambini-e-degli-adolescenti-a-messaggi-di-odio-e-immagini-violente-online/»

e per un esercizio consapevole dei propri diritti, senza cadere nella rete dello sfruttamento, dell'abuso, delle sevizie¹² nonché nell'alterazione dissacrante della psiche.

Vale a questo punto la pena richiamare il Regolamento adottato dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE, 2016/679/UE¹⁴, meglio noto come GDPR, che ha introdotto le *Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione*, statuendo che il trattamento dei dati è lecito ove il minore abbia *almeno* 16 anni. Ciò nonostante, il GDPR ha riconosciuto la possibilità agli Stati membri di stabilire con legge interna un'età pure inferiore purché non al di sotto dei 13 anni.

Il Regolamento va dunque coordinato con quanto disposto dal nostro Codice della Privacy: il Decreto Legislativo n. 196/2003, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla legge n. 205/2021, facendo eco al Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n.101, *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679*, all'art. 2^{quinquies}, rubricato *Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione*, ha stabilito la soglia del consenso del soggetto minorenni nel compimento degli anni 14.

3 Il ruolo delle famiglie e delle istituzioni scolastiche.

È impegno dello Stato sensibilizzare le famiglie e prevedere un'istituzione scolastica idonea all'educazione digitale, orientando i fanciulli, secondo età e grado di maturità, ad un'accessibilità sicura al web, al trattamento e trasmissione consapevole dei propri dati personali per finalità lecite, ad una fruizione dell'informazione consapevole e responsabile.

Inevitabile richiamare la Legge del 20 agosto 2019, n. 92 in tema di *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*¹⁵. L'insegnamento è stato oggetto di numerose traversie giuridiche, sino ad approdare nel 2019 ad una nuova concezione dei suoi contenuti, evoluti e rispondenti alle spinte della modernità: l'art. 5 in tema di *educazione alla cittadinanza digitale*, evidenzia la necessità di formare gli/le studenti/studentesse nell'utilizzo tecnologie digitali evitando rischi per la salute e minacce al benessere psicofisico; proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli dell'impatto sull'inclusione sociale, riconoscere fenomeni di disinformazione, cyberbullismo, adescamento, diffusione di immagini inappropriate e di dati personali sensibili e così via.

All'impegno delle istituzioni scolastiche, si unisce quello performante della famiglia, con raccomandazioni sulla tutela nell'accesso ai sistemi tecnologici (cellulari, televisioni, giochi interattivi, internet).

La variegata disciplina mondiale costituisce qui il nodo fondamentale. Ed infatti, se l'Italia, nonostante la soglia indicata dal citato GDPR in anni 16, ha ritenuto di poter abbassare la soglia di accesso all'età di anni 14, non può trascurarsi che così hanno operato anche altri paesi.

Negli USA, il C.O.P.P.A. *Children's Online Privacy Protection Act*¹⁶ stabilisce l'età minima in 13 anni. Così come la maggior parte dei social networks, come Facebook o Instagram, stabiliscono l'età del consenso digitale

12. *Ex multis*, Direttiva del 13 dicembre 2011, 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; Direttiva del 14 novembre 2018, 2018/1808/UE, sui servizi di media audiovisivi; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, su *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo*, del 26 aprile 2018, COM (2018)236.

14. Regolamento Parlamento e Consiglio UE del 27 aprile 2016, 2016/679/UE, in vigore il 25/05/2018 <www.commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it>. L'art. 8, §1 ha previsto che "per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni".

15. Legge del 20 agosto 2019, n. 92 in tema di *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica* in G.U. Serie Generale n. 195 del 21.08.2019 {#legge-del-20-agosto-2019-n.-92-in-tema-di-introduzione-dell'insegnamento-scolastico-delleducazione-civica-in-g.u.-serie-generale-n.-195-del-21.08.2019 .unnumbered}

16. C.O.P.P.A. *Children's Online Privacy Protection Act* <www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa>

a 13 anni. TikTok chiede ora, a seguito delle note vicende di decessi da emulazione di giochi pericolosi, il requisito dei 13 anni di età per potere accedere alla piattaforma creando un account.

Non può tacersi che negli USA la questione del limite di età per consentire ai minorenni di esercitare il loro consenso digitale è costantemente fonte di numerose altalenanti spinte di riforma. La richiesta è aumentare l'età del consenso alla soglia dei 15 anni di età. Tale inasprimento della tutela di accesso è determinato dalla moltiplicazione incondizionata di contenuti digitali che incoraggiano comportamenti pericolosi, abusi alimentari e modelli autolesionistici, con la caduta, sempre più percentualmente impattante, dei minori nel dark web.

Se è vero che, da una parte, bisogna non ledere la sovranità statale che detiene la percezione della maturità culturale, storica e sociale dei propri cittadini minorenni attraverso famiglie ed istituzioni scolastiche, pure è vero che l'uniformità del limite di età assicurerebbe una tutela ben più pregnante di quella attuale, stante che il limite statale, nel mondo del web, è facilmente eludibile con un *click*.

È il diritto di mentire dei fanciulli.

È nella minore età che il fanciullo conosce e sperimenta verità e menzogna, bene e male, brutto e bello. Le antinomie costituiscono uno dei campi di sviluppo ineludibili del minore. Pertanto, accedere ad una pagina web e mentire con un click sulla propria età anagrafica al fine di scoprire il proibito, è quanto di più naturale nella crescita psicofisica del fanciullo. Il divieto è tale solo sino a quando non se ne intende la ragione su base esperienziale. Nel web però, l'esperienza è spesso nefasta, e pertanto, la tutela deve partire dal riconoscimento del diritto del fanciullo al mentire, prevenendone l'esercizio ove esso si traduca in occasione esperienziale dannosa.

Secondo alcuni si potrebbero applicare le tecnologie di A.I. (*Intelligenza Artificiale*) alla verifica anagrafica dei fanciulli che accedono al web, ipotizzandosi controlli che oscillano dalla registrazione vocale al riconoscimento facciale; una recente ricerca aveva proposto l'applicazione della A.I. alla verifica dei dati biometrici dell'utente, ma ad oggi non si possiede l'implementazione del progetto, atteso che la proposta scientifica ha subito, da una parte, il divieto di raccolta dati su scala mondiale e dall'altra, le difficoltà giuridiche connesse al disciplinare l'intelligenza artificiale e le sue molteplici applicazioni.

Non possiamo infatti ignorare che la nuova generazione non può più essere definita "nativa digitale" come accadeva sino a qualche anno fa, ma con gergo ancora più attuale è definita *mobile born*¹⁸, ossia bambini che crescono immersi *nei* dispositivi mobili della tecnologia digitale; la facilità d'uso dei touch screen e l'accessibilità intuitiva delle tecnologie mobili fanno sì che possano approcciarsi ad esse fin dalla più tenera età sol sviluppando il senso *tattile* prima ancora del *critico*.

Ora, l'Intelligenza Artificiale applicata ai minori ha certo bisogno di un piccolo cenno specifico: le interazioni precoci, continue e quotidiane non possono essere considerate azioni neutre, vale a dire prive di conseguenze, ma come noto lasciano traccia nel mondo virtuale (e non solo), in modo visibile ed invisibile. L'A.I. è capace di raccogliere immensi dati ed interazioni, conservandone le tracce digitali, ed attraverso l'algoritmo adeguatamente istruito per finalità di volta in volta differenti, creare profili dell'utente che ne condizioneranno le scelte di interazione nella sua – spesso – assoluta inconsapevolezza, con ciò inevitabilmente determinando un'alterazione della formazione del minore, solo apparentemente libero nelle scelte che ha compiuto, ed invece, artificialmente dirottate su contenuti che influiranno su aspetti significativi della sua personalità, a volte con impatti sì determinanti da divenire irreversibili. La raccolta dei dati e la canalizzazione dei medesimi verso scelte di volta in volta operate dall'algoritmo, potranno influenzare il minore anche nella coscienza del sé: le sue inclinazioni, preferenze, passioni potranno divenire frutto di una profilazione, elaborata da terzi a loro volta, possibilmente, non del tutto consapevoli delle conseguenze nell'istruire l'algoritmo medesimo.

Ed al contempo, l'A.I. potrebbe comportare il rischio di ridefinizione autonoma della personalità dell'adolescente, di volta in volta chiamato a mutare le proprie inclinazioni in ragione del *sentire* della vita medesima che fluisce proporzionalmente alla sua crescita.

18. Vedi *La tutela dell'identità digitale del minore alla prova dell'intelligenza artificiale* in «www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/altro/la-tutela-dell%E2%80%99identita-digitale-del-minore-alla-prova-dell%E2%80%99intelligenza-artificiale/»

Ne deriva che se l'accesso al net e la libera navigazione è oggi sinonimo della più assoluta o quasi ipocrita libertà dell'individuo, in realtà essa, dando vita sin dall'infanzia ad un accumulo di dati raccolti, può divenire una vera e propria prigione digitale, con percorsi inconsapevolmente predefiniti.

Ora, l'Intelligenza Artificiale è rappresentata da quell'insieme di “*sistemi basati su macchine che, dati una serie di obiettivi definiti dall'uomo, possono fare previsioni e raccomandazioni o prendere decisioni che influenzano ambienti reali o virtuali*”²⁰ divenendo il sistema alfa idoneo ad agire, plasmandolo, sul nostro ambiente di vita, sino ad operare anche in modo autonomo adeguandosi di volta in volta al contesto in cui è chiamato ad operare.

Ne consegue che una delle massime responsabilità dell'era attuale è data dal corretto utilizzo dell'A.I., orientata anche a valori non solo economici, ma di tutela umana, ed in tal senso è certo uno degli aspetti più affascinanti ed al contempo inquietanti del nostro tempo.

Al fine di introdurre regole di azione e dunque di disciplina giuridica dell'A.I., con conseguenti limiti di utilizzo dei sistemi ad essa asserviti, è stato predisposto il Regolamento europeo (UE) 2024/1689, noto anche come Artificial Intelligence Act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 12/07/2024²¹.

Con il predetto Regolamento si persegue l'obiettivo di bilanciare innovazione e tutela dei diritti fondamentali, classificando i sistemi di A.I. a più livelli²² in ragione del rischio che possano rappresentare per i diritti e la sicurezza delle persone. Perché sussista conformità al Regolamento, il sistema offerto tramite A.I. deve assicurare un elevato livello di protezione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Ora, nel cenno riportato al principio di questa breve digressione e relativo alla l'applicazione della A.I. per la verifica dei dati biometrici dell'utente, ancor più minore di età²³, come detto si andava incontro ad una violazione dei diritti fondamentali, con conseguente veto normativo. Esso integra un rischio definito inaccettabile assurgendo ad un riconoscimento biometrico immediato, con conseguente classificazione di massa dell'umanità.

Resta latente la necessità di una soluzione volta ad assicurare misure effettivamente idonee, e quanto più generalizzate possibili, a garantire l'accertamento dell'età degli utenti che accedono all'informazione ed alla realtà digitale, senza cadere nell'inammissibilità dell'anagrafe mondiale²⁴.

20. Cfr. definizione di intelligenza artificiale contenuta in Policy Guidance on AI for children - 2021, UNICEF, p. 16

21. Regolamento europeo (UE) 2024/1689, *Artificial Intelligence Act*, in Gazzetta Ufficiale UE il 12/07/2024; cfr. anche <www.consilium.europa.eu/it/policies/artificial-intelligence>

22. Secondo il Regolamento, i sistemi di IA che rappresentano il livello di rischio più alto sono quelli il cui utilizzo integra un *rischio inaccettabile* per la sicurezza, i diritti fondamentali e la libertà delle persone e che, pertanto, e pertanto sono vietati dal regolamento. Tra questi rilevano, ad esempio, i sistemi di IA atti a manipolare il comportamento umano, ovvero quelli che utilizzano il riconoscimento facciale in tempo reale in spazi pubblici per scopi di sorveglianza (salvo eccezioni limitate). Al secondo livello si trovano i sistemi di IA ad *alto rischio* e che pertanto, per poter essere utilizzati, devono rispettare rigidi requisiti di trasparenza, sicurezza e gestione dei dati. A seguire, il regolamento prende in considerazione i sistemi di IA a *rischio limitato*, che devono rispettare obblighi minori di trasparenza e, infine, i sistemi di IA a *basso rischio* o *senza rischio*, che non rappresentano un pericolo significativo per la sicurezza o i diritti fondamentali e che, pertanto, possono essere utilizzati quasi liberamente (tra questi rilevano, tra tanti, le applicazioni come i filtri *antispam* o gli algoritmi di raccomandazione per contenuti video e musica).

L'entrata in vigore del Regolamento sarà graduale proprio in ragione del fattore di rischio: la maggior parte delle norme entrerà in vigore a partire dal 02/08/2026 salvo i divieti formulati per *rischio inaccettabile* che invece entreranno in vigore già decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta.

23. Nei *considerando* n. 28 e 48 del Regolamento, con specifico riferimento ai cittadini minori di età, si evidenzia la necessità di misure di protezione che tutelino questa “*fascia vulnerabile della popolazione*” dai rischi conseguenti all'utilizzo dell'AI, sottolineando come la tutela dei diritti fondamentali dei bambini e adolescenti sia sancita, oltreché dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; non va poi dimenticato lo specifico riferimento alle tecnologie digitali formulato dall'Osservazione Generale n. 25 della Convenzione ONU dell'infanzia e dell'adolescenza, in cui viene espressamente prevista la necessità di tenere conto delle vulnerabilità dei minori e di fornire la protezione e l'assistenza necessarie al loro benessere.

24. In questo senso, di notevole interesse è il rapporto pubblicato dalla Commissione Europea nel 2022, denominato “*Artificial Intelligence and the Rights of the Child: towards an Integrated Agenda for Research and Policy*” (Intelligenza artificiale e diritti del bambino: verso un'agenda integrata per la ricerca e la politica Cfr. <www.publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127564>) finalizzato ad attuare politiche per sviluppare un approccio integrato che garantisca l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel rispetto

L'errore diffuso è l'indicazione di *una* soglia di età.

La maturità del fanciullo, come di ogni individuo, è fluente, non fissa, ma in *divenire*. Identificare una sola soglia di età, senza differenziazione di accessi a secondo dei canali, e *graduazione* nel tempo, risulta realizzare una distorsione del medesimo sistema di tutela. Non è accettabile ritenere sussumibile ad un limite fisso la maturità del fanciullo.

A parere della scrivente, essa, oggi più che mai, necessita di *gradazioni* di accesso e *scagioni* di tutela.

Nel Regno Unito, il Children's Code, entrato in vigore il 2 settembre 2021, è attualmente considerata la normativa modello in quanto offre un impianto fondato sulla distinzione degli utenti in base a fasce di età: a tali fasce corrispondono differenti misure di controllo parentale, limiti ed accessi alle informazioni.

In data 5 luglio 2022 è poi stato approvato dal Parlamento Europeo il *Digital Services Act* (DSA)²⁶: si tratta di un regolamento che sostituisce e nova il precedente regime offerto dalla Direttiva sull'E-commerce CE 2000/31. La finalità è raggiungere una maggiore armonizzazione del sistema anche attraverso un controllo del mercato interno dei fornitori di servizi, perseguendo il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali. È in tale regolamento che troviamo la ridefinizione delle norme applicabili alle piattaforme online, che modificando la Direttiva 31/2000 sull'e-commerce, ridisegna la responsabilità del provider o *secondary liability*. Il Digital Services Act ha però il limite di non intervenire in modo specifico e diretto sulle modalità di controllo delle categorie fragili, poiché mira assai più ad eliminare i pericoli della rete e non a disciplinarne l'accesso²⁷.

Pure non può certamente addossarsi tutta la responsabilità agli interventi statali, rivestendo oggi più che mai un ruolo fondamentale tanto la famiglia quanto la scuola. Non può demandarsi alla legislazione ogni possibile previsione di tutela, risultando fondamentale il ruolo educativo della famiglia e della scuola, rammentandosi che nessuna tecnologia o I.A. potrà mai sostituire l'essere umano nella sensibilità ed intuito proprio della formazione e trasmissione dei valori dell'animo.

4 Informazione e minore d'età: manipolazione dell'una e dell'altro.

Nel campo dell'informazione che coinvolge soggetti vulnerabili si assiste dunque ad una peculiare inversione: ad avere preminenza non è più il *diritto* in sé ed il riconoscimento delle sue declinazioni, ma il titolare/ destinatario del medesimo.

A minare tale costrutto è l'essere manipolabili.

La *manipolabilità* è duplice: del minore e dell'informazione medesima.

I minori sono *tout court* manipolabili in quanto posseggono ancora una mente suscettibile di *subire* senza difese poiché non ancora adeguatamente formata ed organizzata secondo confini personali e tutele di prudenza. L'informazione, a sua volta, è suscettibile di manipolazione, da una parte, per la deriva delle fonti e delle regole deontologiche che invero la dovrebbe sostenere, dall'altra, per l'inevitabile impatto dell'incontrollata e incontrollabile diffusione ad opera anche di non addetti ai lavori.

dei diritti di bambini e adolescenti. Il documento propone un'agenda integrata che, da un lato, promuove i benefici dell'AI, rappresentati dalle maggiori opportunità di apprendimento e sviluppo per i bambini, e, dall'altro, intende mitigare i rischi legati alla violazione della protezione dei dati e alla discriminazione che possono conseguire dall'uso di sistemi di raccomandazione, chatbot e robot, e pertanto influenzare la vita e le scelte dei minori in modi significativi.

26. Digital Services Act (DSA), «www.commission.europa.eu/publications/legal-documents-digital-services-act_en?prefLang=it» approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022

27. Di recente, con Raccomandazione del 23.4.2024 denominata "Sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore" la Commissione Europea è tornata ad evidenziare come "particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle iniziative di sensibilizzazione sulle nuove sfide per la sicurezza e il benessere dei minori poste dall'intelligenza artificiale, dai mondi virtuali, dall'esposizione eccessiva ai contenuti digitali, dalle minacce digitali (come l'incitamento all'odio, il bullismo online, le molestie, l'abuso sessuale su minori, l'adescamento e i contenuti violenti) o da strategie di marketing aggressive, anche introducendo garanzie di protezione dei minori fin dalla progettazione".

Inoltre, il consumo dell'informazione è contemporaneamente bruciante ed estemporaneo, eppure capace di sedimentare in modo indelebile nelle menti non ancora adeguatamente formate.

Nell'ipotesi inversa poi, vale a dire quando è il minore ad essere soggetto diretto dell'informazione, entra in gioco il riserbo, che non è ancora riservatezza in senso giuridico ma a tale aspira. Intervengono norme quali l'art. 13 del DPR 448/1988²⁹ o quanto previsto in seno al D. Lgs. 196/2003³⁰; ma neppure si può trascurare il grande apporto che ha fornito la Carta di Treviso³¹: in tutti questi casi, l'informazione sul minore viene delimitata e la conoscenza da parte dell'opinione pubblica di dati e immagini connesse alla notizia e che comporterebbero un discredito per il minore, segnando la sua identità in itinere, viene sacrificata per un diritto considerato superiore. Ne consegue che al minore si riconosce una tutela all'*oblio* ex ante.

Concludendo, lo sviluppo del minore passa per le sue fragilità. L'errore è richiedere interventi di tutela su sedimentate fragilità e dunque *a posteriori*; in tal caso è però erraneo parlare di tutela ma si è nel campo della *protezione*. La tutela invece *anticipa* la fragilità, la evita e la argina. La riconosce e la sana.

La protezione è il campo dell'*informativa*, dello sviluppo della coscienza, del riconoscimento e comprensione di diritti e doveri; la tutela è nell'*in-formazione* e per la formazione finale.

La fragilità è nella mente, non nel cuore, e nella mente occorre agire. Protezione e tutela sono due diverse forme di intervento normativo, spesso erroneamente confuse in una logica di *interscambio*.

La protezione anticipa il diritto e trova fondamento nei diritti innati della famiglia, della formazione umana, del costruito della personalità; la tutela è strettamente giuridica e definisce, chiudendolo all'infinito, il cerchio della crescita.

Bibliografia

- *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione del 20 novembre 1989, n. 44/25 «www.garanteinfanzia.org/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza»
- *General Comment n. 25 del 2 marzo 2021, Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, CRC/C/GC/25* «www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation»
- Pubblicazione del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza www.gruppocrc.net/tipo-documento/pubblicazioni
- 13° Rapporto CRC Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, «www.gruppocrc.net/wp-content/uploads/2024/01/13%C2%B0-Rapporto-CRC-VERSIONE-DEFINITIVA-3.pdf»
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sui diritti dei minori, 24 marzo 2021, COM/2021/142 final; «www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142»
- Gruppo di Lavoro sulla Convenzione dei diritti dell'infanzia “*I Principi e le Buone Pratiche per la prevenzione del reclutamento dei bambini nelle forze armate e per la smobilitazione*”

29. Il D.P.R. n. 448/1988 in tema di processo penale a carico di imputati minorenni, vieta espressamente la *pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento* (art. 13), a meno che dopo l'inizio del dibattimento il tribunale proceda in udienza pubblica. Cfr. «www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448!vig»

30. Il D. Lgs. n. 196/2003 estende il divieto ad ogni caso di coinvolgimento di minori in procedimenti giudiziari anche non penali, aggiungendo quello di pubblicare i nomi nonché la proclamazione ufficiale del principio di prevalenza del diritto alla riservatezza del minore rispetto a quello di cronaca, Cfr. «www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig»

31. *Carta di Treviso*, un protocollo firmato da Ordine dei Giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro nel 1990, volto a disciplinare il rapporto tra informazione e infanzia e sostanzialmente a proteggere il minore coinvolto in un fatto oggetto di notizia di cronaca da un'esposizione mediatica per lui potenzialmente pregiudizievole. Cfr. «www.mimit.gov.it/images/stories/recuperi/Comunicazioni/Carta-Treviso.pdf».

- e la reintegrazione dei bambini soldato in Africa*” - 30 Aprile 1997. Cape Town, Sud Africa. [www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles\(1\).pdf](http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf) [30/05/2007].
- Unicef, *I bambini della guerra*, Roma 2000;
 - Amnesty International, *Bambini da salvare*, Roma, Rapporto novembre 2002.
 - Unicef, Rapporto *L'esposizione dei bambini e degli adolescenti a messaggi di odio e immagini violente online*, Unicef Global Office of Research and Foresight, «www.unicef.it/media/l-esposizione-dei-bambini-e-degli-adolescenti-a-messaggi-di-odio-e-immagini-violente-online/»
 - Direttiva Europea, 13 dicembre 2011, 2011/93/UE,
 - Direttiva Europea, 14 novembre 2018, 2018/1808/UE
 - Comunicazione 26/04/2018 Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo*, del 26 aprile 2018, COM (2018)236.
 - Regolamento Parlamento e Consiglio UE del 27 aprile 2016, 2016/679/UE «www.commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it».
 - Legge del 20 agosto 2019, n. 92, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, in G.U. Serie Generale n. 195 del 21.08.2019
 - C.O.P.P.A. *Children's Online Privacy Protection Act* «www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa»
 - Avv. Massimo Osler, *La tutela dell'identità digitale del minore alla prova dell'intelligenza artificiale* in «www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/altro/la-tutela-dell%E2%80%99identita-digitale-del-minore-alla-prova-dell%E2%80%99intelligenza-artificiale/»
 - Policy Guidance on AI for children - 2021, UNICEF, p. 16
 - Regolamento europeo (UE) 2024/1689, *Artificial Intelligence Act*, in Gazzetta Ufficiale UE il 12/07/2024;
 - Rapporto Commissione Europea 2022, *Artificial Intelligence and the Rights of the Child: towards an Integrated Agenda for Research and Policy*», «www.publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127564»
 - Digital Services Act (DSA), Parlamento Europeo il 5 luglio 2022, «www.commission.europa.eu/publications/legal-documents-digital-services-act_en?prefLang=it»
 - D.P.R. n. 448/1988 «www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448!vig»
 - D. Lgs. n. 196/2003 «www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig»
 - *Carta di Treviso*, «www.mimit.gov.it/images/stories/recuperi/Comunicazioni/Carta-Treviso.pdf».